REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2128 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 77, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 90, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme cui le autorità competenti degli Stati membri devono attenersi nell'esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificarne la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ([2]) stabilisce le norme per i controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono immagazzinate in depositi ubicati nel territorio dell'Unione e devono essere consegnate a una base militare della NATO o degli Stati Uniti situata nel territorio dell'Unione o in un paese terzo oppure a una nave in uscita dall'Unione e sono destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce in particolare che tali partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti devono essere accompagnate da un certificato ufficiale quando escono dal deposito.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 prevede inoltre che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che sono destinate a una nave in uscita dall'Unione debbano essere accompagnate da un certificato ufficiale quando vengono trasportate dal posto di controllo frontaliero alla nave.

(5) Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno stabilire un modello unico di certificato ufficiale per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che devono essere consegnate a navi in uscita dall'Unione e sono destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e trasporto successivo, che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011 e (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (Cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).